



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

**COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ,  
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE  
DISCRIMINAZIONI**

## VERBALE N. 2-2024

L'anno duemilaventiquattro, il mese di febbraio, il giorno 22, alle ore 12.00, il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Colobraro, si è riunito, nella sede comunale, nella seguente composizione:

COMPONENTE	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Cavallo Rosa	Presidente	X	
Lista Lina	Componente	X	

così come nominati con determinazione del Responsabile del Servizio I Gestione Risorse Umane-Tributi-Economico/Finanziario-Contabile n. 1 reg. gen. n. 2 del 20.01.2022 ad esclusione del sig. Modarelli Pasquale, rappresentante delle organizzazioni sindacali, in quanto collocato in pensione. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Lista Lina.

All'ordine del giorno sono posti i seguenti argomenti:

### 1 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

Visti gli atti inerenti l'argomento all'ordine del giorno, dopo breve discussione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni esprime parere FAVOREVOLE all'approvazione del PIAO 2024\_2026 come da documento in atti;

La riunione termina alle ore 12:15.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
(Dott.ssa Rosa Cavallo)	(Dott.ssa Lina lista)

# COMUNE DI COLOBRARO

## Provincia di Matera

### VERBALE N. 69 del 25 febbraio 2024

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione sul "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE N. 1. ADEMPIMENTI CONNESSI."

La sottoscritta Annamaria dott.ssa Campana, Revisore Unico del Comune, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021,

ha esaminato la proposta di Deliberazione della Giunta Comunale, relativa ad "Approvazione in via definitiva del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 –Approvazione integrazione N.1 Adempimenti connessi."

Premesso che:

- l'art. 19 c.8 Legge 448/2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Esaminata la sezione 3.3 rubricata "ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO –Sottosezione di programmazione 3.4 Piano triennale dei fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e la documentazione allegata, fornita dal Responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Rosa Cavallo;

Visti: - l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;



- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020, che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;

#### RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);

- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Comune di Colobrarò si colloca nella fascia b di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, ovvero tra i Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti nell'ultimo rendiconto, risulta pari al 21,85% e quindi inferiore alla soglia del 28,60%;

- la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 che verrà approvato con deliberazione della Giunta comunale contiene:

• la capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

ENTRATE CORRENTI (media aritmetica) ANNO 2020-2022: Euro 1.615.547,00;

SPESA DI PERSONALE DEL RENDICONTO 2022: Euro 353.049,00;

SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 285.650,44;

che risulta verificato il rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/2006;

che risulta verificata l'assenza di eccedenza di personale ai sensi dell'art.33, comma 2 del d.lgs.165/2001;

che alla luce dei dati sopra riportati, degli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 – 2026, il Comune di Colobrarò può effettuare le assunzioni previste dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024-2026;

#### ACCERTA

1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 - 2026., inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, viene accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio.

#### ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 Marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto per quanto riguarda il PIAO compreso la sezione 3.3 dello stesso relativo al piano triennale dei fabbisogni di personale.

Potenza, 25 febbraio 2024.

Dott.ssa Annamaria Campana

